



N. 785-A

Relazione orale
Relatore MARTI

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

nella seduta del 12 giugno 2024

Comunicato alla Presidenza il 17 giugno 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »

d'iniziativa dei senatori CALANDRINI, FAZZONE, PAGANELLA e MENIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2023

INDICE

Pareri:

| | | |
|--|-------------|---|
| – della 1 ^a Commissione permanente | <i>Pag.</i> | 3 |
| – della 4 ^a Commissione permanente | » | 5 |
| – della 5 ^a Commissione permanente | » | 6 |
| Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Calandrini ed altri e testo degli articoli formulato dalla Commissione | » | 7 |

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge

27 settembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 3:

al comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare il sito *web* istituzionale in cui saranno pubblicati la relazione conclusiva e il rendiconto delle spese sostenute, redatti dal Comitato promotore per il Centenario di Latina 1932-2032;

al comma 6, risulta necessario valutare se la previsione sugli adempimenti ivi previsti risulti compatibile con l'autonomia della Presidenza della Repubblica.

sul nuovo testo

28 maggio 2024

La Commissione, esaminato il nuovo testo predisposto per il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

11 giugno 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al nuovo testo del disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 3.2 (testo 2), parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di qualificare come « vir-

tuali » gli archivi dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo, di cui si propone la creazione alla lettera *e*) del nuovo comma *3-bis* dell'articolo 3;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: SCURRIA)

sul disegno di legge

4 ottobre 2023

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »;

considerato che esso è finalizzato a promuovere l'immagine della città di Latina in ambito nazionale e a livello internazionale, attraverso la realizzazione di iniziative celebrative e progetti culturali, da perseguire con la collaborazione tra Istituzioni, enti, associazioni culturali e scuole;

rilevato che l'articolo 2 individua gli interventi e le iniziative, da svolgere a Latina e da realizzare tra il 2023 e il 2032, che sono riconosciuti dalla legge meritevoli di finanziamento e in particolare quelli previsti dalla lettera *m*), che si riferiscono alla realizzazione e promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione istituzionale e tra privati con particolare riferimento anche all'Unione europea;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul nuovo testo

(Estensore: LIRIS)

29 maggio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 4, comma 5, dopo le parole: « devoluzione alla stessa » delle seguenti: « , fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, ».

sugli emendamenti approvati

(Estensore: CALANDRINI)

11 giugno 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, sull'emendamento 2.4, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nel seguente testo: « all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), dopo la parola: “paesaggistiche” inserire le seguenti: “nonché la promozione della creazione di *start-up* e la realizzazione di progetti di promozione culturale” ».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CALANDRINI ED ALTRI

—

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032
« Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio storico, culturale, architettonico e sociale, celebra, in occasione del centesimo anno di fondazione, il comune di Latina, come luogo unico nella storia dell'architettura italiana del XX secolo, delle bonifiche, **della redenzione della terra**, dell'accoglienza, del dialogo interculturale e della riflessione storica, sia a livello nazionale che internazionale.

Art. 2.

(Obiettivi delle iniziative)

1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento le iniziative da svolgersi a Latina e da realizzare tra il 2023 e il 2032, secondo le finalità di cui all'articolo 1, in particolare presso le generazioni più giovani, attraverso i seguenti interventi:

a) la diffusione nazionale e internazionale della cultura architettonica del XX secolo, dei riflessi e delle influenze sul bacino

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE

—

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032

Art. 1.

(Finalità)

1. **La Repubblica**, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio storico, culturale, architettonico, sociale e **ambientale**, celebra, in occasione del centesimo anno di fondazione, il comune di Latina, **quale luogo di particolare rilievo** nella storia dell'architettura italiana del XX secolo, **con particolare riferimento alla corrente architettonica del razionalismo italiano**, delle bonifiche, dell'accoglienza, del dialogo interculturale e della riflessione storica, sia a livello nazionale che internazionale.

Art. 2.

(Obiettivi delle iniziative)

1. **Ai fini di cui all'articolo 1, sono riconosciute** meritevoli di finanziamento le iniziative da svolgere **nel territorio del comune di Latina, nel periodo compreso tra l'anno 2024 e l'anno 2032**, attraverso i seguenti interventi, **rivolti in particolare alle** generazioni più giovani:

a) la diffusione nazionale e internazionale della cultura architettonica **italiana** del XX secolo, **con particolare riguardo al**

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Calandrini ed altri)

del Mediterraneo, delle trasformazioni del territorio, della cultura del dialogo e dell'accoglienza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni, università, scuole, associazioni culturali, teatri e mezzi di comunicazione di massa;

b) la definizione di un programma di azioni in grado di consentire una realizzazione duratura e innovativa dell'offerta culturale di matrice turistica e territoriale;

c) il rafforzamento dell'integrazione delle « Città Nuove del Novecento dell'Agro Pontino » e la valorizzazione del progetto « Sistema integrato delle Città di Fondazione », **sottoscritto nel 2021**, finalizzati a conseguire una nuova offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale e un modello di rete per la loro promozione e per quella delle altre istituzioni culturali aderenti al progetto;

d) la promozione dell'integrazione ambientale e turistico-ricettiva dell'offerta tesa a un rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche, al fine di un rinnovato posizionamento competitivo del sistema territoriale locale;

e) l'implementazione di moderne strategie di *marketing* territoriale per valorizzare il patrimonio culturale delle « Città di Fondazione dell'Agro Pontino », secondo criteri

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

l'architettura razionalista, ai suoi riflessi e alle sue influenze sull'architettura dei Paesi del Mediterraneo, alle trasformazioni del territorio, alla cultura del dialogo e dell'accoglienza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni, università, scuole, associazioni culturali, teatri e mezzi di comunicazione di massa, ordini professionali, associazioni cittadine, studentesche e della terza età;

b) la definizione di un programma di **offerta culturale, duratura e innovativa, finalizzato allo sviluppo turistico e del territorio;**

c) **la valorizzazione delle Città di fondazione dell'Agro pontino, cosiddette « Città di fondazione », nell'ambito del progetto « Sistema integrato delle Città di fondazione » finalizzato a conseguire un'offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale e un modello di rete per la promozione delle Città medesime e delle istituzioni culturali aderenti al progetto;**

d) la promozione dell'integrazione **fra l'offerta turistico-ricettiva e la tutela ambientale attraverso il rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche nonché la promozione della creazione di start-up e la realizzazione di progetti culturali**, al fine di **sostenere la competitività del sistema territoriale locale;**

e) **la promozione dell'integrazione, del rispetto dell'altro, della crescita armoniosa, nonché dello spirito di collaborazione e di squadra attraverso la promozione dell'attività sportiva;**

f) l'implementazione di moderne strategie di *marketing* territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, **turistico e ambientale** delle Città di **fondazione**, secondo cri-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Calandrini ed altri*)

di sostenibilità di sviluppo fondati sulla corretta gestione delle risorse e sulle strategie integrate dei processi;

f) la realizzazione di attività didattico-formative di carattere editoriale, espositivo, congressuale, seminariale, scientifico, culturale e di spettacolo;

g) l'emanazione di un bando di concorso per l'elaborazione di un marchio-logotipo rappresentativo del centenario;

h) l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sui temi del centenario in favore degli studenti universitari e delle scuole di secondo grado;

i) l'istituzione del « Festival della Città Nuove », promuovendo incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, in una visione europea e internazionale del fenomeno delle città realizzate negli anni '30 del XX secolo, con particolare attenzione a quanto realizzato nel bacino del Mediterraneo;

l) la riorganizzazione e la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina, attraverso interventi di manutenzione, restauro e potenziamento delle strutture esistenti, finalizzate a una loro migliore fruizione da parte dei cittadini e al conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere precedenti;

m) la realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione tra istituzioni e soggetti,

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

teri **basati sullo sviluppo sostenibile**, sulla corretta gestione delle risorse e **sull'integrazione dei processi, anche attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati, che includano in particolare siti internet, applicazioni software e social network, volti a promuovere e divulgare il medesimo patrimonio;**

g) *identica;*

h) l'emanazione di un bando di concorso per l'elaborazione di un **logo** rappresentativo del centenario;

i) l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sui temi del centenario in favore degli studenti universitari e delle scuole **secondarie** di secondo grado;

l) l'istituzione del « Festival **delle Città del Novecento** », **al fine di promuovere** incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, **con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni, in un'ottica** europea e internazionale **sul tema** delle città **fondate** negli anni **Trenta** del XX secolo, **con riferimento sia alle città dei Paesi** del Mediterraneo **sia alle città del resto del mondo;**

m) la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina **e dei suoi borghi**, attraverso interventi **strutturali di** restauro e **di** potenziamento delle strutture esistenti, **finalizzati** a una migliore fruizione **delle strutture stesse** da parte dei cittadini e al conseguimento degli obiettivi di cui **al presente comma;**

n) la realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione tra istituzioni e soggetti,

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Calandrini ed altri*)

pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento **anche** all'Unione europea;

n) la realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3.

(Comitato promotore per il « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, o da un suo delegato, dal Ministro dell'istruzione e del merito, o da un suo delegato, dal Ministro dell'università e della ricerca, o da un suo delegato, dal Ministro del turismo, o da un suo delegato, dal Presidente della regione Lazio, o da un suo delegato e dal sindaco di Latina, o da un suo delegato.

2. Il Comitato promotore « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza » ha la propria sede principale nel comune di Latina e può costituire altre sedi, delegazioni o uffici sul territorio della provincia di Latina, al fine di promuovere al meglio le proprie finalità e attività creando la necessaria rete di relazioni di supporto al Comitato stesso.

3. Il Comitato, anche avvalendosi delle collaborazioni di soggetti privati, ha il compito di coordinare e monitorare lo

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

o) *identica.*

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Calandrini ed altri*)

svolgimento delle iniziative promosse ai sensi dell'articolo 2, di elaborare un adeguato programma di celebrazioni, eventi, manifestazioni culturali e pratiche di intervento e di iniziative per la tutela e la valorizzazione degli spazi urbani simbolo della città di Latina, con particolare attenzione ai luoghi del Novecento.

4. Al Comitato possono aderire, con il consenso dei soggetti di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati interessati a contribuire alla promozione e allo sviluppo delle attività di celebrazione del « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza ».

5. Il Comitato rimane in carica fino alla data di 31 dicembre 2033 ed entro la stessa data predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e un rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati da presentare al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere. La relazione e il rendiconto sono pubblicati con mezzi elettronici per consentire ai cittadini di conoscere l'operato e le spese sostenute.

6. Le iniziative riguardanti i temi e le pratiche sviluppate nell'ambito delle celebrazioni del « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza » sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

7. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 7.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Ca-
landrini ed altri)

Art. 4.

(Fondazione « Latina 2032 »)

1. È istituita la Fondazione «Latina 2032 », senza scopo di lucro, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, secondo le indicazioni del Comitato «Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza » di cui all'articolo 3, comma 3.

2. La Fondazione « **Latina 2032** » ha la propria sede **principale** nel comune di Latina e **può costituire altre sedi, delegazioni o uffici sul territorio della provincia di Latina, al fine di promuovere al meglio le proprie finalità e attività creando la necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.**

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla
Commissione)

Art. 3.

(Istituzione della Fondazione
« Latina 2032 »)

1. **Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, è istituita la Fondazione « Latina 2032 », di seguito denominata « Fondazione », ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura. Alla Fondazione possono partecipare la regione Lazio, la provincia di Latina, il comune di Latina e altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le università.**

2. La Fondazione ha la propria sede nel comune di Latina.

3. **Con decreto del Ministro della cultura sono approvati gli schemi di atto costitutivo e di statuto della Fondazione.**

4. La Fondazione svolge altresì le seguenti attività:

a) **coordina, garantendo inclusione e accessibilità, la sostenibilità delle iniziative di cui all'articolo 2;**

b) **effettua la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese e apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace;**

c) **contribuisce a promuovere le tradizioni locali delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, al fine di preser-**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Calandrini ed altri*)

3. La Fondazione « Latina 2032 » è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

(Atto costitutivo e statuto della Fondazione « Latina 2032 »)

1. Sono organi della Fondazione « Latina 2032 »:

- a) il Presidente;*
- b) il Consiglio di amministrazione;*
- c) il Collegio dei revisori dei conti;*
- d) l'Organo di controllo.*

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

vare e valorizzare l'identità culturale della città;

d) monitora e favorisce la conservazione e la tutela del patrimonio storico, anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti, al fine di preservare la storia e la bellezza della città per le generazioni future;

e) incoraggia e promuove la ricerca storica e il reperimento della documentazione, anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi virtuali dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo.

5. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'attività di cui al primo periodo il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Per la durata delle iniziative di cui all'articolo 2, la Fondazione redige annualmente un rendiconto consuntivo, da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Calandrini ed altri*)

2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione « Latina 2032 ».

3. L'atto costitutivo deve comunque prevedere:

a) la denominazione dell'ente;

b) l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;

c) l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;

d) la sede legale;

e) il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;

f) le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;

g) la nomina dei primi componenti degli organi di cui al comma 1;

h) le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;

i) la durata dell'ente, se prevista.

4. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della Fondazione « Latina 2032 », anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Calandrini ed altri)

Art. 6.

(Patrimonio della Fondazione
« Latina 2032 »)

1. Alla costituzione del patrimonio della Fondazione « Latina 2032 » è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024.

2. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati.

Art. 7.

(Contributo straordinario al Comitato promotore per il « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »)

1. Per le iniziative e le celebrazioni previste nella presente legge è attribuito al Comitato di cui all'articolo 3 un contributo straordinario di 1 milione di euro

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

Art. 4.

(Patrimonio della Fondazione
« Latina 2032 »)

1. Alla costituzione del patrimonio della Fondazione è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024, **di 500.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.**

2. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), è destinata per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 una quota non superiore al 10 per cento del contributo straordinario di cui al comma 1.

3. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), è destinato alla Fondazione un contributo di 200.000 euro per l'anno 2026 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.

4. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati.

5. **Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.**

Soppresso

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Calandrini ed altri)

annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è destinata per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 una quota non superiore al 10 per cento del contributo straordinario di cui al comma 1.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 6, pari a 1.200.000 euro per il 2024 e a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo di utilizzare parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, a 500.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo **parzialmente utilizzando** l'accantonamento relativo al **Ministero della cultura**.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, pari a 200.000 euro per l'anno 2026 e a 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.